

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 1162/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3310/86 relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 1163/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto** 2
- * **Regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa** 4
- Regolamento (CEE) n. 1165/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate 11
- Regolamento (CEE) n. 1166/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate 16
- Regolamento (CEE) n. 1167/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 20
- Regolamento (CEE) n. 1168/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 27
- Regolamento (CEE) n. 1169/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 31
- Regolamento (CEE) n. 1170/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 34
- Regolamento (CEE) n. 1171/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 37

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1172/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	39
Regolamento (CEE) n. 1173/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	41
Regolamento (CEE) n. 1174/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	44
Regolamento (CEE) n. 1175/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	47
Regolamento (CEE) n. 1176/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	49
Regolamento (CEE) n. 1177/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	51
Regolamento (CEE) n. 1178/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1162/89 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 3310/86 relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasce di bovini adulti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che la rilevazione dei prezzi di mercato negli Stati membri svolta secondo le modalità del regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione⁽⁴⁾ è diventata una prassi regolare che non solleva più problemi organizzativi; che per utilizzare tali dati più rapidamente e facilitare in particolare l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, è opportuno abbreviare i termini di trasmissione dei prezzi alla Commissione,

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3310/86 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi rilevati conformemente al presente articolo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1163/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio⁽³⁾ prevede che la concessione di un aiuto all'ammasso privato possa essere decisa per taluni formaggi da riporto se uno squilibrio grave del mercato può essere soppresso o ridotto mediante un ammasso stagionale;

considerando che la produzione dei formaggi Emmental e Gruyère è una produzione stagionale; che tale situazione è aggravata dal fatto che il consumo di tali formaggi è anche stagionale ma in maniera inversa; che è opportuno pertanto ricorrere a tale ammasso per i quantitativi risultanti dalla differenza tra la produzione dei mesi estivi e quella dei mesi invernali;

considerando che per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura è necessario riprendere quelle che sono state previste per un'analoga disposizione durante gli anni precedenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato delle 20 150 t di formaggi Emmental e Gruyère prodotti nella Comunità e rispondenti alle condizioni fissate negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almeno 5 t;

b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione;

c) i formaggi sono stati fabbricati almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto;

d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione:

- nella categoria « A » in Francia,
- in « Markenkäse » o « Klasse fein » in Germania,
- nella categoria « prima qualità » in Danimarca,
- in « Special Grade » in Irlanda;

e) il depositante s'impegna:

- a mantenere i formaggi durante tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di cui al paragrafo 2,
- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate o le uscite effettuate durante la settimana precedente.

2. La temperatura massima dei locali d'ammasso è di + 6 °C per l'Emmental e di + 10 °C per il Gruyère. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere una temperatura massima di + 10 °C per l'Emmental qualora il formaggio oggetto del contratto sia già stagionato.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

3. Il contratto di ammasso è stipulato :

- a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale ; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto ;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1° maggio 1989 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno.

2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1° ottobre 1989 e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,24 ECU per tonnellata e per giorno. Tale importo è convertito in moneta nazionale utilizzando il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno di ammasso contrattuale.

2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a 90 giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di 180 giorni.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, al termine del periodo di 90 giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della tota-

lità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 ⁽¹⁾. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica alla determinazione dei periodi di tempo di cui al presente regolamento.

Articolo 6

L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto. Esso prevede in particolare che venga apposto un marchio su formaggi oggetto di contratto.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il martedì di ogni settimana :

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente ;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1164/89 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1989
relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2059/84 ⁽⁴⁾ ha fissato le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto occorre poter distinguere il lino destinato principalmente alla produzione di fibre da quello destinato principalmente alla produzione di semi; che questo obiettivo può essere conseguito indicando le sementi dalle quali possono essere ottenuti questi due tipi di lino; che nella stessa ottica occorre indicare, per la canapa, le varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore ai limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 619/71 nonché determinare le modalità della rilevazione di questo tenore;

considerando che, per evitare il rischio di frodi è opportuno precisare alcune condizioni per la concessione dell'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71, gli Stati membri devono instaurare un regime di controllo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto risponde alle condizioni stabilite per la concessione del medesimo; che le dichiarazioni relative alle superfici di semina e le domande di aiuto presentate dai produttori devono pertanto contenere un minimo di indicazioni necessarie ai fini di tale controllo; che, allo scopo di semplificare l'applicazione del regime dell'aiuto, occorre disporre che, qualora il produttore abbia concluso un contratto di coltura per il lino tessile, la domanda di aiuto sia corredata da una copia di tale contratto;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede un controllo in loco e per sondaggio delle dichiarazioni e delle domande di aiuto summenzionate; che, per essere efficace, tale controllo deve riguardare un numero significativo di dichiarazioni e di domande; che occorre prevedere disposizioni uniformi per la concessione dell'aiuto nei casi in cui le superfici accertate al momento del controllo non coincidano con quelle indicate nelle dichiarazioni di superficie e nelle domande di aiuto;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente negli Stati membri, è opportuno prevedere che, per la concessione dell'aiuto per il lino tessile nei casi in cui il contratto di coltura non sia stato stipulato, gli Stati membri applichino un sistema di certificati di produzione o di contratti registrati; che, ai fini della corretta applicazione di tale sistema, è necessario precisare le indicazioni minime che devono figurare in detto certificato;

considerando che è opportuno stabilire una serie di disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo dell'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, possono essere adottate, al fine di promuovere lo smercio dei prodotti di lino, misure comunitarie intese a favorire l'utilizzazione delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti;

considerando che, ai fini di una corretta gestione, è opportuno che le azioni decise dalla Commissione per promuovere il consumo delle fibre di lino siano attuate nel quadro di un programma particolareggiato, elaborato previa consultazione degli Stati membri e, se del caso, degli ambienti professionali interessati; che, allo stesso scopo, è necessario prevedere la realizzazione pratica delle azioni suddette secondo procedure appropriate alle caratteristiche tecniche delle varie azioni;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell'ambito delle procedure adottate deve essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale; che, a tal fine, appare indicata la procedura di gara pubblica o ristretta; che per le azioni richiedenti una conoscenza molto approfondita del settore del lino, l'intesa diretta con le organizzazioni di categoria o interprofessionali può tuttavia rivelarsi la formula più idonea allo scopo;

considerando che è opportuno che gli Stati membri siano informati delle scelte della Commissione, nonché dello svolgimento delle azioni prescelte;

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6.

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2807/88 ⁽²⁾, e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è concesso per il lino tessile e la canapa prodotti nella Comunità alle condizioni definite negli articoli che seguono:

Articolo 2

L'aiuto è concesso per il lino prodotto con le sementi delle varietà:

- elencate nell'allegato A, o
- sottoposte all'esame delle autorità degli Stati membri per l'iscrizione nel catalogo delle varietà di lino destinato principalmente alla produzione di fibre.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per le superfici seminate con canapa delle varietà elencate nell'allegato B.

2. Ai fini del controllo dell'osservanza delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, la domanda di aiuto per la canapa è corredata da una copia dell'etichetta ufficiale redatta a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio ⁽³⁾ o delle disposizioni adottate in base a detta direttiva per le sementi utilizzate o da qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato.

3. La rilevazione del tenore di tetraidrocannabinolo ed il prelievo dei campioni ai fini della rilevazione stessa sono effettuati in base al metodo descritto nell'allegato C.

4. Gli Stati membri interessati versano l'aiuto soltanto se la superficie di raccolta corrisponde al quantitativo di sementi indicato in uno dei documenti di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici:

- a) su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto e per le quali sono stati effettuati i normali lavori colturali;
- b) che formano oggetto della dichiarazione delle superfici di semina, a norma dell'articolo 5.

Articolo 5

1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta ogni anno una dichiarazione della superficie di semina, salvo casi di forza maggiore, entro il 30 giugno per il lino ed entro il 15 luglio per la canapa.

Tuttavia, per la campagna 1989/1990 le dichiarazioni sono presentate rispettivamente entro il 15 ed entro il 31 luglio 1989.

2. Se la superficie di levata risulta inferiore a quella indicata nella dichiarazione, il dichiarante deve comunicare alle autorità competenti i dati relativi alla superficie di levata entro i termini di cui al paragrafo 1.

3. La dichiarazione deve contenere almeno:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante;
- la specie botanica con l'indicazione, per il lino, della destinazione principale nonché la varietà coltivata;
- la superficie di semina, espressa in ettari e are;
- il riferimento catastale delle superfici di semina o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

4. Le dichiarazioni relative a superfici pari o superiore a 3 ettari sono ammissibili soltanto se:

- sono state previamente vidimate da un organismo designato dallo Stato membro interessato, ovvero
- sono corredate, di un documento che attesti l'esattezza della dichiarazione, in una maniera considerata soddisfacente dallo Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione relativa ad una superficie inferiore a 3 ettari sia ammissibile soltanto se è stata previamente vidimata da un organismo da essi designato.

Articolo 6

1. Il controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 è eseguito almeno sul 5 % delle dichiarazioni delle superfici di semina previste dall'articolo 5 e su una percentuale rappresentativa delle domande di aiuto di cui all'articolo 8, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione.

2. In caso di irregolarità rilevanti che interessino il 6 % o più dei controlli effettuati, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione questo risultato nonché i provvedimenti da essi adottati in conseguenza.

Articolo 7

Se dal controllo previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 risulta che la superficie dichiarata:

⁽¹⁾ GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 251 del 10. 9. 1988, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

- a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata ;
- b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia, si prende in considerazione la superficie accertata ridotta della differenza tra la superficie inizialmente dichiarata e quella accertata, a meno che tale differenza sia considerata giustificata dallo Stato membro ; in quest'ultimo caso si prende in considerazione la superficie accertata.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta annualmente una domanda di aiuti entro il 30 novembre per il lino e il 31 dicembre per la canapa.

Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore, se la domanda di aiuti è presentata :

- entro la fine del mese successivo a quello indicato al primo comma, è concesso il 66 % dell'aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 ;
- entro la fine del secondo mese successivo indicato al comma precedente, è concesso il 33 % di tale aiuto.

2. La domanda di aiuti deve contenere almeno :

- il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente ;
- la dichiarazione delle superfici di raccolto, espresse in ettari e are e il riferimento catastale di tali superfici o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.
- il luogo di magazzinaggio del prodotto considerato o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

3. Se il produttore soddisfa le condizioni previste dall'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71, la domanda di aiuti è corredata da una copia del contratto di coltura di cui allo stesso articolo, salvo nel caso in cui il contratto sia stato registrato dall'autorità competente.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto è superiore a quella indicata nella dichiarazione delle superfici di semina, si prende in considerazione la superficie di semina.

5. Se dal controllo previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 emerge che la superficie per la quale è chiesto l'aiuto :

- a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata ;
- b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa

nazionale in materia e le disposizioni di cui alla lettera c), si prende in considerazione la superficie accertata ridotta della differenza tra la superficie per la quale è richiesto l'aiuto e quella accertata, a meno che la differenza sia considerata giustificata dallo Stato membro ; in quest'ultimo caso si prende in considerazione la superficie accertata ;

- c) è superiore a quella accertata all'atto del controllo e se per il dichiarante le superfici indicate nelle dichiarazioni o domande sono state diminuite nel corso della stessa campagna o della campagna precedente a norma dell'articolo 7 o del paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la domanda di aiuti è respinta, a meno che la differenza sia considerata giustificata dallo Stato membro.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione del presente paragrafo.

Articolo 9

Ai fini della concessione dell'aiuto per il lino, se il produttore non soddisfa ai requisiti prescritti all'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71, lo Stato membro interessato applica un sistema di certificati di produzione o di contratti registrati.

Articolo 10

1. Se lo Stato membro applica il sistema dei certificati di produzione previsto all'articolo 9, per ciascun ettaro o parte di ettaro per il quale è stato riconosciuto il diritto dell'aiuto viene rilasciato al produttore un certificato che rappresenta la metà dell'importo dell'aiuto.

2. Qualora, anteriormente alla fine della campagna :

- a) il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71 non sia stato stipulato o il produttore trasforma o fa trasformare per suo conto le paglie di lino, il certificato è conservato dal produttore ;
- b) detto contratto sia stato stipulato, il certificato viene consegnato all'acquirente.

La metà dell'aiuto è versata all'interessato dietro presentazione del certificato debitamente compilato. Tale certificato deve essere presentato entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna.

3. Il certificato deve contenere almeno :

- il cognome, il nome e l'indirizzo del produttore ;
- la superficie considerata ;
- l'importo dell'aiuto da versare ;
- il cognome, il nome e l'indirizzo del beneficiario dell'aiuto ;
- la firma del produttore e del beneficiario dell'aiuto ;

— se il certificato è presentato dal produttore, l'indicazione che esso soddisfa una delle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 619/71.

Articolo 11

Se lo Stato membro applica il sistema dei contratti registrati di cui all'articolo 9;

- a) la metà dell'aiuto è versato all'acquirente, quando il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71 è stato stipulato anteriormente alla fine della campagna;
- b) l'aiuto è versato integralmente al produttore, quando il contratto in questione non è stato stipulato entro il termine di cui alla lettera a) fornita la prova che il produttore trasforma o fa trasformare per suo conto le paglie di lino.

Articolo 12

Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa anteriormente al 1° marzo successivo alla fine della campagna.

Articolo 13

1. La Commissione adotta, in base al programma generale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, un programma particolareggiato delle misure citate al paragrafo 1 dello stesso articolo che essa intende prendere. Tale programma può riguardare più campagne.
2. Per elaborare il programma particolareggiato, la Commissione:
 - consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa;
 - può consultare il comitato consultivo per il lino e la canapa.
3. Nell'elaborazione del programma particolareggiato, la Commissione:
 - rende nota l'eventuale collaborazione con le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore del lino;
 - tiene conto delle azioni promozionali realizzate o progettate in tale settore.

Articolo 14

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1308/70, previste dal programma particolareggiato, vengono realizzate in base a gare pubbliche o ristrette. I bandi delle gare pubbliche sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Tra le azioni contemplate dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, quelle relative all'informazione tecnica o commerciale e quelle

affidenti alle pubbliche relazioni, che per la loro specificità o tecnica richiedano conoscenze specialistiche nel campo dell'impiego delle fibre di lino o dei prodotti da esse derivati, sono eseguite mediante la procedura di gara ristretta. Esso sono invece eseguite mediante accordo diretto tra la Commissione e le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore quando soltanto tali organizzazioni sono in possesso delle qualificazioni prescritte.

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 non possono superare il 30 % dell'importo stanziato per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Articolo 15

1. Per valutare le offerte presentate dagli interessati, la Commissione esamina:

- la qualità e il costo delle offerte;
- in quale misura le offerte rispondano agli obiettivi delle diverse azioni progettate;
- la specializzazione o l'esperienza del contraente nel settore dell'azione progettata;
- le azioni già realizzate o ancora in corso nel settore di cui trattasi

Essa tiene conto altresì:

- a) per le offerte riguardanti le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, delle garanzie professionali e finanziarie presentate dall'interessato;
- b) per le offerte riguardanti le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70:
 - della notorietà scientifica dell'interessato;
 - delle dimensioni potenziali del mercato per i prodotti in questione;
 - del periodo presumibilmente necessario per il conseguimento dei risultati previsti.

2. La Commissione procede alla selezione delle offerte. A tal fine essa può consultare organismi o persone specializzati in materia, in particolare le organizzazioni professionali od interprofessionali del settore. La Commissione conclude i contratti e informa regolarmente il comitato di gestione per il lino e la canapa circa i contratti conclusi e lo svolgimento delle azioni.

Articolo 16

Il pagamento del prezzo pattuito nel contratto viene effettuato dalla Commissione tramite versamenti scaglionati in base allo stato d'avanzamento dei lavori previsti.

Può essere richiesta la costituzione di una cauzione per garantire l'esecuzione del contratto.

La Commissione provvede al versamento del saldo e, se del caso, allo svincolo della cauzione soltanto dopo aver accertato la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.

Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 771/74 è abrogato.
2. In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 771/74 o a determinati articoli di tale regolamento devono intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile al lino tessile e alla canapa a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO A**Elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre**

Ariane	Nanda
Astella	Natasja
Belinka	Nynke
Berber	Opaline
Fanny	Regina
Hera	Saskia
Laura	Silva
Lidia	Thalassa
Marina	Viking
Mira	

ALLEGATO B**Elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare dell'aiuto**

Carmagnola	Felina 34
CS	Ferimon
Delta-Llosa	Fibranova
Delta-405	Fibrimon 24
Fedora 19	Fibrimon 56
Fedrina 74	Futura

ALLEGATO C**METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL Δ^9 THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA****1. Oggetto e campo d'applicazione**

Questo metodo serve a determinare il tenore di Δ^9 tetraidrocannabinolo (Δ^9 THC) delle varietà di canapa (*cannabis sativa* L.), al fine di verificare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 619/71.

2. Principio

Determinazione quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa (CFG) del Δ^9 THC dopo estrazione col solvente adatto.

3. Strumenti

- cromatografo in fase gassosa munito di un rivelatore a ionizzazione di fiamma;
- colonna di vetro di 2,50 m di lunghezza e 3,2 mm (1/8 di pollice) di diametro riempita di una fase stazionaria di tipo fenil-metil-silicone (ad es. OV 17 al 3 %) impregnata su supporto adeguato.

4. Prelievo e riduzione del campione*Prelievo del campione*

Prelevare in una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa almeno 500 piante, preferibilmente in diversi punti, esclusi i bordi. Effettuare i prelievi in pieno giorno alla fine della fioritura.

L'insieme costituito da questi prelievi mescolati deve essere rappresentativo della partita.

Essiccare il materiale ricavato a temperatura ambiente.

Riduzione del campione

Il campione prelevato nel modo sopra indicato verrà eventualmente ridotto a 500 piedi; questo campione ridotto deve essere rappresentativo del campione inizialmente prelevato.

Suddividere il campione ridotto di cui sopra in due parti, di cui una verrà inviata al laboratorio incaricato di determinare il tenore di Δ^9 THC, l'altra verrà invece utilizzata per effettuare, eventualmente, una controanalisi.

5. Reattivi

- etere di petrolio (40/65 °C) o solvente di polarità vicina ;
- Δ^9 tetraidrocannabinolo (Δ^9 THC), cromatograficamente puro ;
- soluzione etanolica allo 0,1 % (P/V) di androstene 3-17 dione, cromatograficamente pura.

6. Preparazione del campione per l'analisi di laboratorio

Per la determinazione del tenore di Δ^9 THC, occorre prelevare, dal materiale vegetale che costituisce l'esemplare di campione ricevuto, il terzo superiore delle piante ; eliminando da detto terzo gli steli e i semi.

Il materiale vegetale rimasto viene essiccato in un forno ad una temperatura non superiore a 40 °C e portato a peso costante.

7. Estrazione

Il materiale destinato all'analisi trattato come descritto nel precedente punto 6 viene ridotto in polvere semifina (passato ad un setaccio da 1 000 maglie/cm²).

Estrarre con 30-40 ml di etere di petrolio (40-65 °C) 2 g di polvere ben mescolata.

Lasciare a contatto per 24 ore, poi sottoporre ad agitazione meccanica per un'ora e, infine, filtrare. Il residuo viene sottoposto a due estrazioni nelle stesse condizioni. Far evaporare a secco le soluzioni di etere di petrolio. Riprendere il residuo con 10 ml di etere di petrolio. L'estratto così preparato viene poi sottoposto all'analisi quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa.

8. Analisi quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa**a) Preparazione delle soluzioni da dosare**

Il residuo di estrazione, ripreso con 10 ml di etere di petrolio, viene sottoposto ad un'analisi quantitativa per la determinazione del suo tenore di Δ^9 THC.

Per tale determinazione si utilizza la tecnica dello standard interno e si calcola la superficie dei picchi.

Far evaporare a secco 1 ml della soluzione di etere di petrolio. Riprendere il residuo con 2 ml di una soluzione etanolica allo 0,1 % di androstene 3-17 dione (standard interno con tempo di ritenzione nettamente superiore a quello dei vari cannabinoidi e, in particolare, circa doppio di quello del Δ^9 THC).

Curva di taratura :

0,10 — 0,25 — 0,50 — 1,0 e 1,5 mg del Δ^9 THC in 1 ml di soluzione etanolica allo 0,1 % di androstene 3-17.

b) Dati relativi agli strumenti

Temperatura del forno :	240 ° C
temperatura dell'iniettore :	280 ° C
temperatura del rivelatore :	270 ° C
flusso di azoto :	25 ml/mn
flusso di idrogeno :	25 ml/mn
flusso di aria :	300 ml/mn

Volume iniettato : 1 ml della soluzione etanolica finale.

Il tempo di ritenzione relativo del Δ^9 THC viene calcolato rispetto all'androstene.

9. Modo di esprimere i risultati

Il risultato è espresso in g di Δ^9 THC per 100 g del campione di laboratorio, essiccato fino a peso costante.

Tolleranza ammessa : 0,03 g/100 g.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1165/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19; dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 1° maggio 1989 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1118/89 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da

stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88⁽⁴⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/88⁽⁶⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 22.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽²⁾, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Jugoslavia e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura

prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	17,896	128,592
0102 90 31	22,560	17,896	128,592
0102 90 33	—	17,896	128,592
0102 90 35	22,560	17,896	128,592
0102 90 37	22,560	17,896	128,592
— Peso netto —			
0201 10 10	—	34,002	244,325
0201 10 90	42,864	34,002	244,325
0201 20 21	—	34,002	244,325
0201 20 29	42,864	34,002	244,325
0201 20 31	—	27,202	195,460
0201 20 39	34,291	27,202	195,460
0201 20 51	51,437	40,802	293,190
0201 20 59	51,437	40,802	293,190
0201 20 90	—	51,002	366,487
0201 30 00	—	58,340	419,210
0206 10 95	—	58,340	419,210
0210 20 10	—	51,002	366,487
0210 20 90	—	58,340	419,210
0210 90 41	—	58,340	419,210
0210 90 90	—	58,340	419,210
1602 50 10	—	58,340	419,210
1602 90 61	—	58,340	419,210

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1166/89 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1989
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 10 00 e 0202 20 10, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari a:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 1° maggio 1989 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1118/89 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto delle sottovoci 0202 10 00 e

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989.

0202 20 10, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88⁽²⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/88⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresen-

tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	189,051
0202 20 10	189,051
0202 20 30	151,240
0202 20 50	236,314
0202 20 90	283,576
0202 30 10	236,314
0202 30 50	236,314
0202 30 90	325,167
0206 29 91	325,167

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1167/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3609/88⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1989/1990 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1114/89 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82⁽⁶⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/89⁽⁷⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁹⁾, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 96.

⁽⁸⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2431/88⁽²⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽³⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 3. 8. 1988, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		14,17
0401 10 90		12,96
0401 20 11		19,70
0401 20 19		18,49
0401 20 91		24,66
0401 20 99		23,45
0401 30 11		63,55
0401 30 19		62,34
0401 30 31		122,82
0401 30 39		121,61
0401 30 91		206,82
0401 30 99		205,61
0402 10 11		92,64
0402 10 19		85,39
0402 10 91	(¹)	0,8539/kg + 26,88
0402 10 99	(¹)	0,8539/kg + 19,63
0402 21 11		143,62
0402 21 17		136,37
0402 21 19		136,37
0402 21 91		186,87
0402 21 99		179,62
0402 29 11	(¹) (²)	1,3637/kg + 26,88
0402 29 15	(¹)	1,3637/kg + 26,88
0402 29 19	(¹)	1,3637/kg + 19,63
0402 29 91	(¹)	1,7962/kg + 26,88
0402 29 99	(¹)	1,7962/kg + 19,63
0402 91 11		31,42
0402 91 19		31,42
0402 91 31		39,27
0402 91 39		39,27
0402 91 51		122,82
0402 91 59		121,61
0402 91 91		206,82
0402 91 99		205,61
0402 99 11		52,87
0402 99 19		52,87
0402 99 31	(¹)	1,1919/kg + 23,26
0402 99 39	(¹)	1,1919/kg + 22,05
0402 99 91	(¹)	2,0319/kg + 23,26
0402 99 99	(¹)	2,0319/kg + 22,05

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 11		22,11
0403 10 13		27,07
0403 10 19		65,96
0403 10 31	(1)	0,1607/kg + 25,67
0403 10 33	(1)	0,2103/kg + 25,67
0403 10 39	(1)	0,5992/kg + 25,67
0403 90 11		92,64
0403 90 13		143,62
0403 90 19		186,87
0403 90 31	(1)	0,8539/kg + 26,88
0403 90 33	(1)	1,3637/kg + 26,88
0403 90 39	(1)	1,7962/kg + 26,88
0403 90 51		22,11
0403 90 53		27,07
0403 90 59		65,96
0403 90 61	(1)	0,1607/kg + 25,67
0403 90 63	(1)	0,2103/kg + 25,67
0403 90 69	(1)	0,5992/kg + 25,67
0404 10 11		18,93
0404 10 19	(1)	0,1893/kg + 19,63
0404 10 91	(2)	0,1893/kg
0404 10 99	(2)	0,1893/kg + 19,63
0404 90 11		92,64
0404 90 13		143,62
0404 90 19		186,87
0404 90 31		92,64
0404 90 33		143,62
0404 90 39		186,87
0404 90 51	(1)	0,8539/kg + 26,88
0404 90 53	(1)	1,3637/kg + 26,88
0404 90 59	(1)	1,7962/kg + 26,88
0404 90 91	(1)	0,8539/kg + 26,88
0404 90 93	(1)	1,3637/kg + 26,88
0404 90 99	(1)	1,7962/kg + 26,88
0405 00 10		212,68
0405 00 90		259,47
0406 10 10		248,19
0406 10 90		306,63
0406 20 10	(3)	378,42
0406 20 90		378,42
0406 30 10	(3)	189,08
0406 30 31	(3)	190,65
0406 30 39	(3)	189,08
0406 30 90	(3)	285,80
0406 40 00	(3)	158,11
0406 90 11	(3)	241,53

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 90 13	(³)	238,89
0406 90 15	(³)	238,89
0406 90 17	(³)	238,89
0406 90 19	(³)	378,42
0406 90 21	(³)	241,53
0406 90 23	(³)	209,91
0406 90 25	(³)	209,91
0406 90 27	(³)	209,91
0406 90 29	(³)	209,91
0406 90 31	(³)	209,91
0406 90 33		209,91
0406 90 35	(³)	209,91
0406 90 37	(³)	209,91
0406 90 39	(³)	209,91
0406 90 50	(³)	209,91
0406 90 61		378,42
0406 90 63		378,42
0406 90 69		378,42
0406 90 71		248,19
0406 90 73		209,91
0406 90 75		209,91
0406 90 77		209,91
0406 90 79		209,91
0406 90 81		209,91
0406 90 83		209,91
0406 90 85		209,91
0406 90 89	(³)	209,91
0406 90 91		248,19
0406 90 93		248,19
0406 90 97		306,63
0406 90 99		306,63
1702 10 10		33,60
1702 10 90		33,60
2106 90 51		33,60
2309 10 15		66,46
2309 10 19		86,10
2309 10 39		81,37
2309 10 59		68,75
2309 10 70		86,10
2309 90 35		66,46
2309 90 39		86,10
2309 90 49		81,37
2309 90 59		68,75
2309 90 70		86,10

-
- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1168/89 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1989
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 682/89 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/89 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 682/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1989/1990 per il colza, il ravizzone e il girasole e la riduzione dell'importo dell'integrazione

derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base delle ultime proposte della Commissione al Consiglio sul prezzo indicativo; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1989/1990 e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° maggio 1989, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1989/1990 e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (1)	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)	5° term. 10 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,580	0,580	1,170	1,170	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	20,422	20,901	16,275	15,395	14,934	14,574
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	48,62	49,74	38,82	36,76	35,68	35,04
— Paesi Bassi (Fl)	54,24	55,51	42,93	40,61	39,39	38,65
— UEBL (FB/Flux)	986,12	1 009,24	785,87	743,38	721,12	703,73
— Francia (FF)	149,50	153,27	122,22	115,31	111,69	108,86
— Danimarca (Dkr)	178,79	183,06	145,34	137,48	133,36	130,15
— Irlanda (£ Irl)	16,628	17,046	13,603	12,834	12,431	12,116
— Regno Unito (£)	12,672	13,022	10,836	10,174	9,837	9,475
— Italia (Lit)	32 029	32 844	26 572	24 948	24 159	23 179
— Grecia (Dra)	2 339,29	2 416,84	2 492,52	2 284,32	2 191,03	2 021,87
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	89,44	89,44	178,89	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 238,94	3 308,04	2 635,47	2 498,55	2 431,71	2 345,03
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 406,96	4 498,93	3 769,83	3 584,37	3 495,13	3 372,71

(1) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (¹)	3° term. 8 (¹)	4° term. 9 (¹)	5° term. 10 (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,080	3,080	3,670	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	22,922	23,401	18,775	17,895	17,434	17,074
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	54,52	55,64	44,73	42,67	41,59	40,94
— Paesi Bassi (Fl)	60,86	62,12	49,53	47,20	45,99	45,24
— UEBL (FB/Flux)	1 106,83	1 129,96	906,59	864,09	841,83	824,45
— Francia (FF)	168,47	172,23	141,46	134,55	130,93	128,11
— Danimarca (Dkr)	200,89	205,17	167,66	159,80	155,69	152,47
— Irlanda (£ Irl)	18,737	19,156	15,745	14,976	14,573	14,258
— Regno Unito (£)	14,360	14,710	12,589	11,928	11,591	11,228
— Italia (Lit)	36 116	36 932	30 754	29 131	28 342	27 361
— Grecia (Dra)	2 729,34	2 806,89	2 940,98	2 732,79	2 639,50	2 470,33
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	474,98	474,98	561,13	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 624,48	3 693,57	3 017,71	2 880,79	2 813,95	2 727,27
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	470,02	470,02	480,01	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	4 876,98	4 968,95	4 249,83	4 064,38	3 975,14	3 852,72

(¹) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	5,170	5,170	5,170	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	23,380	23,505	23,547	18,796	18,796
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	55,65	55,94	56,04	44,82	44,82
— Paesi Bassi (Fl)	62,09	62,42	62,53	49,58	49,58
— UEBL (FB/Flux)	1 128,95	1 134,98	1 137,01	907,60	907,60
— Francia (FF)	171,33	172,32	172,65	141,31	141,31
— Danimarca (Dkr)	204,74	205,86	206,23	167,85	167,85
— Irlanda (£ Irl)	19,056	19,165	19,202	15,728	15,728
— Regno Unito (£)	14,544	14,635	14,666	12,525	12,525
— Italia (Lit)	36 712	36 925	36 926	30 594	30 594
— Grecia (Dra)	2 705,60	2 710,69	2 686,87	2 868,22	2 868,22
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	797,28	797,28	797,28	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	3 748,29	3 766,32	3 766,64	3 229,56	3 229,56
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 650,23	6 674,86	6 666,07	5 945,47	5 945,47
— in un altro Stato membro (Esc)	6 481,23	6 505,23	6 496,66	5 794,37	5 794,37
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 699,13	3 718,60	3 719,41	3 182,73	3 182,73
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 481,23	6 505,23	6 496,66	5 794,37	5 794,37

(1) Fatte salve, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, la fissazione dei prezzi e delle misure connesse e l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
DM	2,079300	2,075880	2,072450	2,069600	2,069600	2,061010
Fl	2,345910	2,342410	2,339610	2,336540	2,336540	2,325840
FB/Flux	43,547400	43,545400	43,540100	43,526699	43,526699	43,475600
FF	7,041490	7,043470	7,044700	7,045330	7,045330	7,049410
Dkr	8,091370	8,093980	8,096580	8,098460	8,098460	8,107870
£ Irl	0,779711	0,779740	0,780117	0,780286	0,780286	0,780874
£	0,654680	0,656194	0,657541	0,658794	0,658794	0,663081
Lit	1 524,91	1 529,87	1 535,49	1 540,85	1 540,85	1 556,23
Dra	177,53500	179,43000	181,08000	182,57800	182,57800	186,99100
Esc	172,28700	173,04200	173,86300	174,56000	174,56000	176,79700
Pta	129,16800	129,58400	130,03000	130,42600	130,42600	131,77400

REGOLAMENTO (CEE) N. 1169/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86⁽⁸⁾, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2742/75, applicabile nel corso del mese in cui ha luogo l'esportazione; che inoltre, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto anche l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

2026/83⁽¹⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽²⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione (CEE) n. 482/87 del Consiglio⁽³⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata secondo la loro destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'al-

legato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

- a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo, oppure
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata, viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	12,495 12,621
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	5,929 6,563 6,629
1002 00 00	Segala	6,005
1003 00 90	Orzo	6,842
1004 00 90	Avena	2,742
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	7,889 8,389
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi	37,934
	Riso semigreggio a grani medi	37,521
	Riso semigreggio a grani lunghi	37,521
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi	48,947
	Riso lavorato a grani medi	54,378
	Riso lavorato a grani lunghi	54,376
1006 40 00	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	9,580 10,180
1007 00 90	Sorgo	6,283
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	7,729 7,807
1102 10 00	Farina di segala	15,903
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	19,367 19,563
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	7,729 7,807

REGOLAMENTO (CEE) N. 1170/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽⁶⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87⁽¹⁰⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(4) GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(6) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(9) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

(10) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatto salvo, il disposto del paragrafo 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:

Zucchero bianco :	31,79
Zucchero greggio :	27,84
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$31,79 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	31,79 ⁽³⁾

⁽¹⁾ « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1171/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre

misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2951/88⁽¹⁰⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/88⁽¹²⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha instaurato, a partire dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata », che soddisfa contemporaneamente le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio esterno della Comunità e si sostituisce alla nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950; che, di conseguenza, è opportuno indicare i numeri tariffari applicabili ai sensi della nomenclatura combinata pertinente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'alle-

gato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 3501 della nomenclatura combinata b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 55,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	100,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 442/84, n. 2409/86, (CEE) n. 570/88, (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 1932/81 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nella sottovoce 2106 90 99, della nomenclatura combinata aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	— 182,00 170,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1172/89 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1989

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 11	7° term. 12	8° term. 1	9° term. 2	10° term. 3	11° term. 4
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1173/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
1006 20 11 000	—	—	—	—
1006 20 13 000	0	0	0	0
1006 20 15 000	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—
1006 20 94 000	0	0	0	0
1006 20 96 000	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—
1006 30 23 000	0	0	0	0
1006 30 25 000	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—
1006 30 44 000	0	0	0	0
1006 30 46 000	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—
1006 30 61 000	—	—	—	—
1006 30 63 100	0	0	0	0
1006 30 63 900	0	0	0	0
1006 30 65 100	0	0	0	0
1006 30 65 900	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—
1006 30 92 000	—	—	—	—
1006 30 94 100	0	0	0	0
1006 30 94 900	0	0	0	0
1006 30 96 100	0	0	0	0
1006 30 96 900	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1174/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della

necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)						
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 120	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 200	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 300	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 500	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1175/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾ le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	55,00
1107 10 99 000	91,00
1107 20 00 000	106,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1176/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/88 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che, in mancanza del prezzo d'obiettivo del cotone valido per la campagna 1989/1990, l'importo dell'aiuto è stato fissato sulla base delle ultime proposte della Commissione al Consiglio; che tale importo deve essere applicato provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando i prezzi della campagna 1989/1990 saranno noti;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1989/1990 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,005 ECU per 100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato, e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2993/88 ⁽⁵⁾, somma da cui sono state detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2183/81;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione ; che essa può essere modificata nel frattempo ;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 40,833 ECU/100 kg.
2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° maggio 1989 per tener conto del prezzo d'obiettivo del cotone per la campagna 1989/1990 e, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1177/89 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 1989****che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1111/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo d'intervento dell'orzo valido per la campagna 1989/1990, gli importi dell'aiuto per i mesi in questione sono stati fissati sulla base delle ultime proposte della Commissione al Consiglio; che tali importi devono essere applicati provvisoriamente e dovranno essere confermati o sostituiti quando i prezzi della campagna 1989/1990 saranno noti;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽⁵⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti-

colo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/88⁽⁷⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 9.

quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto fattore di correzione;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 1 dell'atto di adesione è necessario il ravvicinamento del prezzo spagnolo al prezzo comune in base al metodo previsto dall'articolo 70 dell'atto di adesione stesso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.
2. Tuttavia gli importi dell'aiuto, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1989/1990, saranno confermati o sostituiti con effetto dal 1° maggio 1989 per tener conto del prezzo di intervento dell'orzo fissato per la campagna 1989/1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° maggio 1989 per i foraggi essiccati:

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati:		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	41,293	52,667	54,533	0,000	9,667	11,533

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

giugno 1989	43,273	54,677	56,513	0,273	11,677	13,513
luglio 1989 (1)	48,091	59,567	61,331	5,091	16,567	18,331
agosto 1989 (1)	48,091	59,567	61,331	5,091	16,567	18,331
settembre 1989 (1)	47,380	58,846	60,620	4,380	15,846	17,620
ottobre 1989 (1)	48,944	60,433	62,184	5,944	17,433	19,184
novembre 1989 (1)	48,849	60,337	62,089	5,849	17,337	19,089
dicembre 1989 (1)	48,849	60,337	62,089	5,849	17,337	19,089
gennaio 1990 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
febbraio 1990 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
marzo 1990 (2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

(1) Fatta salva la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, del prezzo d'intervento per l'orzo.

(2) Conformemente all'articolo 6, punto B del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1178/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1081/89 della Commissione⁽⁷⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 aprile 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1081/89, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 90 30	86,46	171,15	165,11
1103 12 00	86,46	171,15	165,11
1103 19 10	119,55	230,59	224,55
1103 29 10	119,55	230,59	224,55
1103 29 30	86,46	171,15	165,11
1104 12 10	48,59	96,58	93,56
1104 12 90	95,40	189,50	183,46
1104 19 30	119,55	230,59	224,55
1104 22 10	83,44	168,13	165,11
1104 22 30	83,44	168,13	165,11
1104 22 50	74,51	149,79	146,77
1104 22 90	48,59	96,58	93,56
1104 29 10*20 (*)	86,89	168,94	165,92
1104 29 30*20 (*)	103,92	202,62	199,60
1104 29 95	67,34	130,27	127,25

(*) Codice Taric: segala.